



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, di cui all'articolo 20 della legge n. 111 del 2023.

Rep. atti n. 39/CU del 4 aprile 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 4 aprile 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 20 della legge n. 111 del 2023, recante “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale”;

VISTA la nota prot. DAGL n. 2793 del 13 marzo 2024, acquisita al prot. DAR n. 4343 di pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTA la nota prot. DAR n. 4374 del 14 marzo 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 20 marzo 2024;

CONSIDERATI gli esiti del predetto incontro tecnico, nel corso del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rappresentato che lo schema di decreto in esame non prevede disposizioni contrastanti con le norme relative ai tributi regionali, mentre l'ANCI ha formulato alcune richieste di modifica del testo;

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 4983 del 22 marzo 2024, con la quale l'ANCI ha inviato un documento recante osservazioni e richieste di modifica, diramato con prot. DAR n. 4992 di pari data a tutte le amministrazioni coinvolte;

VISTA la nota prot. DAR n. 5105 del 25 marzo 2024, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una seconda riunione tecnica per l'esame dello schema di decreto legislativo in argomento, tenutasi il 27 marzo 2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 5436 del 29 marzo 2024, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato un'ulteriore riunione tecnica per il 3 aprile 2024;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 5477 del 2 aprile 2024, con la quale l'ANCI ha trasmesso un nuovo documento recante osservazioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto, diramato in pari data, con nota prot. DAR n. 5488, a tutte le amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che, all'esito del citato incontro tecnico del 3 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un documento, acquisito al prot. DAR n. 5554 del medesimo 3 aprile 2024 e diramato alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 5557 di pari data;

CONSIDERATO che l'ANCI ha riscontrato il citato documento con nota acquisita al prot. DAR n. 5568 del 3 aprile 2024 e diramata alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 5585 di pari data;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota acquisita al prot. DAR n. 5595 del 3 aprile 2024, diramata, in pari data, con prot. DAR n. 5596, ha formulato la propria proposta in riferimento all'ultima posizione espressa dall'ANCI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 4 aprile 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ultima versione del testo, con le raccomandazioni riportate nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa sulla base delle riformulazioni e degli impegni che sono stati presi dal Governo in sede tecnica;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, di cui all'articolo 20 della legge n. 111 del 2023.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

4-4-2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/40/CU02/C2



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N.111

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n.111

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultima versione del testo, con le raccomandazioni di seguito riportate.

La proposta di revisione del sistema sanzionatorio risponde alle esigenze di ammodernamento dell'ordinamento tributario in corso e, nello specifico, ad armonizzare le norme con i provvedimenti attuativi della legge delega già adottati.

La proposta risponde alla finalità di avvicinare la disciplina sanzionatoria nazionale a quella europea che riflette l'elevato tasso di adempimento da parte dei contribuenti.

L'articolo 20 della legge 111/2023 "Riforma fiscale" ha come principali obiettivi:

- l'integrazione tra sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Specificamente per le sanzioni amministrative, il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera c) numero 1);
- la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 3));
- l'introduzione, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti sulla base dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nelle più recenti pronunce (Cass. nn. 34443/2021, 34444/2021, 34445/2021). (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 5));
- fissare criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, - (articolo 20, comma 1, lettera b)) -secondo due criteri direttivi: 1) dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili; 2) dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali;
- modifica, di parte della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, al fine assicurare comunque la deterrenza della sanzione e la sua effettiva applicazione, anche laddove il contribuente decida di rimuovere la violazione e corrispondere spontaneamente la sanzione anche sulla base delle novità

recentemente apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212),

L'art.5 prevede che la nuova normativa si applica alle violazioni commesse dopo il 30 aprile 2024 ma è da ritenere che la stessa sia applicata anche alle violazioni commesse precedentemente e non ancora definite, se più favorevole (La Corte Costituzionale, con sentenza n. 193/2016, ha infatti chiarito che *“la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.”*).

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l'intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Si osserva:

- **sarà richiesto**, per quanto venga ribadita l'invarianza di costi per la finanza pubblica, **un adeguamento delle strutture organizzative centrali e territoriali in tempi molto ristretti considerato che** l'art.5 prevede che la nuova normativa si applica alle violazioni commesse dopo il 30 aprile 2024 (e a violazioni commesse precedentemente e non ancora definite, se più favorevole).
- **Dalla Relazione tecnica solo l'articolo 2 quantifica eventuali minori entrate per gli enti territoriali** *“Le modifiche di cui all'articolo 2, lettere da a) ad m), esclusa la lettera i) determinano effetti negativi in termini di entrate da sanzioni, legati alla riduzione della loro entità. In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede il superamento delle misure minime e massime e la loro sostituzione in alcune fattispecie con una sanzione unica ridotta di circa il 10% del minimo oggi ordinariamente applicato dagli Uffici.... Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, risulta un ammontare di sanzioni di circa 2.267 milioni di euro riscosse annualmente mediante i versamenti da F24 su tributi statali dalla stessa amministrati. A questo ammontare si aggiungono le sanzioni applicate sui tributi territoriali (principalmente IRAP e addizionali all'IRPEF) pari ad un importo annuo di circa 113 milioni di euro.*

L'Agenzia delle Entrate, stima gli effetti finanziari, la cui distribuzione temporale è correlata al fatto che il versamento delle sanzioni accertate dall'Amministrazione finanziaria si distribuisce ordinariamente su circa 4 anni, atteso che è possibile rateizzare quanto dovuto in 8 rate trimestrali di uguale importo se il debito tributario è inferiore a 50.000 euro e, in 16 rate trimestrali, se è superiore a 50.000 euro, in: .

milioni euro

	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Effetti finanziari art. 2	-4,7	-23,4	-42,1	-60,9	-74,9

Tenuto conto di un effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti riferito al ravvedimento operoso (effetto positivo stimato pari a circa il 50% dell'onere complessivo) e che il nuovo sistema sanzionatorio troverà applicazione dal 30 aprile 2024 sui nuovi atti, in totale lo schema di decreto determina oneri per gli articoli 2, 3 lett.f) e g), e 4 valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di



euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Fondo per l'attuazione della delega Fiscale)

Poiché il provvedimento prevede la copertura degli oneri si auspica il riparto di tali risorse sulla base delle effettive perdite per ogni comparto (Stato; enti territoriali: Regioni e Province autonome ed enti locali).

- **Non si ravvisano profili di contrasto con la disciplina dei tributi gestiti dalle Regioni e Province autonome.**

Roma, 4 aprile 2024

